

N.I. 74/2022

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 5 Luglio 2022

Oggetto: Le novità del DL semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21.06.2022)

Trasferiamo una nota di aggiornamento sul tema in oggetto, redatta dal nostro consulente dr. A. Manazza; e' un contributo che può avere la sua utilità nella relazione con i Vostri consulenti.

Nello specifico i punti "proroga reverse charge" e "credito d'imposta su Ricerca & Sviluppo" possono avere una rilevanza sulle specifiche attività; in particolare il punto sul Credito d'imposta su Ricerca & Sviluppo" da non sottovalutare per chi sta facendo investimenti di ricerca e sviluppo.

Sono entrate in vigore dal 22 giugno 2022, le novità del DL n. 73 del 21.06.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali".

Il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento alcune novità di carattere fiscale, delle quali segnaliamo di seguito le più rilevanti.

Registrazioni atti in termine fisso: viene portato da 20 a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione in termine fisso di tutti gli atti formati in Italia.

Modifiche al calendario fiscale: gli elenchi doganali INTRASTAT potranno essere presentati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Le liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative al secondo trimestre, invece, dovranno essere presentate al 30 settembre di ogni anno (in precedenza entro il 16.09).

Proroga reverse charge: viene prorogato al 31 dicembre 2026 il meccanismo del reverse charge applicabile alla cessione di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale.

Termini pagamento bollo su e-fatture: viene incrementata da 250 a 5.000 Euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare. Con efficacia dalle fatture emesse dal 01.01.2023, il pagamento dell'imposta di bollo potrà pertanto essere effettuato per il primo trimestre nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000 euro. Viene inoltre previsto che l'imposta di bollo per il primo e secondo trimestre potrà essere versata entro i termini di scadenza del versamento dell'imposta del terzo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

Società in perdita sistematica: viene abrogata la disciplina della società di comodo in perdita sistematica a partire dal periodo d'imposta 2022. Pertanto, le penalizzazioni previste dalla legge n. 724/94 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che negli ultimi 5 esercizi risultino in perdita fiscale, ovvero qualora in almeno 4 degli ultimi 5 periodi d'imposta risultino in perdita e nei restanti abbiano conseguito un reddito al di sotto della soglia rilevante per le società di comodo.

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Operazioni territorialmente non rilevanti ai fini Iva: vengono escluse dall'obbligo comunicativo mediante autofattura elettronica SDI le operazioni di acquisto di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/1972, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione. A decorrere dal 01 luglio 2022 la comunicazione delle operazioni attive e passive con l'estero (cd. transfrontaliere) dovrà essere effettuata esclusivamente trasmettendo i dati nel formato XML della fattura elettronica via SDI. Nel caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere si renderà applicabile la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite di 400 euro mensili. Le sanzioni saranno ridotte alla metà con un limite massimo di 200 euro mensili qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze di legge.

Derivazione rafforzata: viene esteso alle micro imprese il principio di derivazione rafforzata, per effetto della modifica apportata all'articolo 83 del TUIR. I soggetti che si qualificano come micro imprese che sceglieranno di non redigere bilanci semplificati ai sensi dell'art.2435-ter C.C., potranno pertanto determinare il reddito applicando il principio di derivazione rafforzata, secondo cui valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili OIC, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sui principi contabili medesimi (tra i quali il principio di prevalenza della sostanza sulla forma).

Correzione errori contabili: i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) varranno ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.

Ampliamento servizio telematico pagamento imposta bollo: viene prevista la possibilità di estendere il pagamento telematico dell'imposta di bollo ad ulteriori atti, documenti e registri che saranno individuati con apposito provvedimento dall'Agenzia delle Entrate. Viene inoltre esteso il perimetro attraverso cui utilizzare addebiti in conto, ovvero con carta di credito, debito o prepagata (con sistema pagoPA).

Credito d'imposta su Ricerca & Sviluppo: viene introdotta la facoltà per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione dell'attività. Può essere oggetto della certificazione la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica. Con un DPCM saranno individuati i requisiti che i soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio debbano possedere, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

Disciplina ISA: in relazione al perdurare delle condizioni negative connesse all'emergenza epidemiologica, attraverso la modifica dell'art. 148 co. 1 del DL 34/2020, sono estese al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA e a introdurre specifiche cause di esclusione.

Dichiarazione IMU: viene differito dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, riferita a immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 o con variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel corso del 2021.

Deduzioni IRAP: Sono riformulate e semplificate le deduzioni previste in materia IRAP sul costo del lavoro; seguito delle modifiche apportate, il costo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato potrà essere integralmente dedotto. Le deduzioni ulteriori troveranno applicazione solo con riferimento ai lavoratori assunti con specifici contratti (es. addetti ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali ecc.).

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

